



## COMUNE DI SONCINO

*Provincia di Cremona*

Codice Ente 10800 1 Soncino

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 18 del 30/07/2020

#### OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2020

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di Luglio alle ore 20:30, nella Sala Consiliare Sede consiglio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sig. Avv. ROSSI CHIARA il Consiglio Comunale in seduta straordinaria.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	GALLINA GABRIELE	SI	NO
2	FABEMOLI FABIO	SI	NO
3	GANDIOLI ROBERTO	SI	NO
4	LANZANOVA GIUSEPPE	SI	NO
5	LOMBARDI VALENTINA	NO	SI
6	MANTOVANI MATTEO	SI	NO
7	MAZZETTI GIOVANNI	SI	NO
8	MORO GIOVANNI GABRIELE	SI	NO
9	ROSSI CHIARA	SI	NO
10	TOSETTI ROBERTA	SI	NO
11	ULIVI RICCARDO	NO	SI
12	URGESI CARLA	SI	NO
13	VITALE GIUSEPPE	SI	NO

**Presenti 11 Assenti 2**

Partecipano l'assessore esterno Ambrogio Elvira e Manini Erika.

Partecipa Il Segretario Dott.ssa MARANO ANGELINA

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

## **OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2020**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito l'Imposta Municipale Propria (IMU), introdotta con il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214;

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di Stabilità 2014) ed in particolare l'art.1 comma 639 che istituisce l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa rifiuti (TARI);

Premesso che:

- l'art.1, commi 738 della legge n.160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n.160;
- l'art.1, comma 780 della legge n.160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), il quale ha previsto che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 è stato prorogato numerose volte, e che l'attuale scadenza fissata dal D.L.34/2020 è il 30/09/2020;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari al 5 per mille e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari all' 1 per mille e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari all' 1 per mille; i comuni possono aumentarla fino al 2,5 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari al 7,6 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,06 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari all' 8,6 per mille, di cui la quota pari al 7,6 per mille è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino al 7,6 per mille;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari all' 8,6 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento.

Visto che con deliberazione del consiglio comunale n.39 del 27/12/2019 si è ritenuto opportuno, stante il quadro normativo incerto relativamente ad imposte e tasse comunali, in particolare con riferimento a IMU e TASI procedere al momento alla riconferma delle aliquote approvate per l'anno 2019 secondo la normativa vigente, dando atto che alla luce di quanto sopra, se necessario, si procederà a riadottare in linea con le nuove disposizioni normative e con le indicazioni del MEF, le delibere di conferma / approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2020 in adeguamento alle relative disposizioni normative;

Viste:

la deliberazione n.16 del 29/06/2012 di determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2012;

la deliberazione n.52 del 31/10/2012 per la rideterminazione delle aliquote IMU per l'anno 2012 nella misura del:10,6 per mille - aliquota ordinaria

4 per mille - unità immobiliari adibite ad abitazione principale categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille;
2. detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) complessiva, per abitazione principale, a favore dei soggetti passivi residenti e che dimorano abitualmente e per categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;
3. fabbricati rurali ad uso strumentale: 0 per mille;
4. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0 per mille;
5. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
6. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
7. terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille;
8. aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

Visto infine che i comuni possono prevedere che l'aliquota per l'abitazione principale e sue pertinenze e la detrazione, si applichino anche alla unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Visto il c.767 dell'art.1 della L.160/2019 che dispone in merito alle modalità di pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze delle deliberazioni relative ad aliquote e regolamenti tributari;

Visto il Nuovo Regolamento per l'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna;

Visti i parerei di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000

Con voti favorevoli nr. 9, astenuti nr. 2 (Moro e Urgesi) legalmente espressi per alzata di mano;

#### DELIBERA

1. Di stabilire, per l'anno 2020, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria "IMU", così distinte:
  1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille;
  2. detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) complessiva, per abitazione principale, a favore dei soggetti passivi residenti e che dimorano abitualmente e per categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;
  3. fabbricati rurali ad uso strumentale: 0 per mille;
  4. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0 per mille;
  5. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
  6. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
  7. terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille;
  8. aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.
  
2. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 01° Gennaio 2020;

3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

*Successivamente, stante l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000, con voti favorevoli n. 9 e astenuti n. 2 (Moro e Urgesi), legalmente espressi per alzata di mano*

## **D I C H I A R A**

*il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000.*

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio  
F.to Avv. ROSSI CHIARA

Il Segretario  
F.to Dott.ssa MARANO ANGELINA

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito Web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.6.2009, n.69) il :  
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio  
F.to **BERTOCCHI GIOVANNA**

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è esecutiva il

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Soncino li,  
13/08/2020

Il Responsabile del Servizio  
F.to **BERTOCCHI GIOVANNA**

---

Eseguita l'annotazione dell'impegno n. .... con l'imputazione della spesa allo stanziamento indicato nel dispositivo della deliberazione in esame.

**IL RAGIONIERE**

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Soncino  
13/08/2020